Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

l sottoscritt_ (nome e cognome)			
nat_a	Prov	_ilresidente	
a	via/piazza	nn.	
consapevole delle sanzioni penali i	in caso di dichiarazioni false e della	conseguente decadenza dai benefici	
eventualmente conseguiti (ai sensi	degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)	sotto la propria responsabilità	
	DICHIARA		
che nei propri confronti non sussist	cono le cause di divieto, di decadenza	a o di sospensione di cui all'art. 67 del	
D.Lgs. 159/2011.			
	DICHIARA INOLTRE		
ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.	Lgs. 159/2011, che il nucleo resident	e in(),	
via, n	, è così composto:		
Communica Name	Data a Lucasa di sassita	Cadina Finada	
Cognome e Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale	
II/la sottoscritto/a dichiara inoltre	e di essere informato/a, ai sensi de	el Regolamento Europeo 679/2016 e	
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (no	ormativa in materia di protezione d	li dati personali) che i dati personali	
raccolti saranno trattati, anche co per il quale la presente dichiarazio		nente nell'ambito del procedimento	
por in quantities processes and instrumental			
data	firma le	firma leggibile del dichiarante(*)	

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria**. L'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Allegato 1 - Art. 85 D.Lgs. 159/2011: Soggetti sottoposti a controlli antimafia¹

	/2011: Soggetti sottoposti a controlli antimafia
Impresa Individuale	1. Titolare dell'impresa
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti
	2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali, cooperative o Società a	1. Legale rappresentante
Responsabilità Limitata	2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato,
	consiglieri)
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. membri del collegio sindacale
	5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o
	inferiore a 4)
	6. socio (in caso di società unipersonale)
	7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'
	art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che
	svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)
	del D.Lgs 231/2001;
	8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del
rappresentanza stabile in Italia	CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o
	direzione dell'impresa
	2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono
espressamente previsto per le società in nome	socie della società personale esaminata
collettivo e accomandita semplice)	2. Direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le	1. legale rappresentante
società cooperative di consorzi cooperativi,	2. componenti organo di amministrazione (presidente del
per i consorzi con attività esterna	CdA/amministratore delegato, consiglieri) ²
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. membri del collegio sindacale (se previsti) ³
	5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
	detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure

_

¹ si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco ed ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

² Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

³ Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

	superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
	le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
	confronti della pubblica amministrazione;
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività	1. legale rappresentante
esterna e per i gruppi europei di interesse	2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione
economico	(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri di cui alla
	nota 2)
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. imprenditori e società consorziate (inoltre relativi legale
	rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di
	amministrazione di cui alla nota 2)
	5. membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 3)
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
	sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno,
	come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 2)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili,
società cooperative di consorzi cooperativi,	per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con
per i consorzi con attività esterna e per le	attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari
società di capitali con un numero di soci pari o	o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi
inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2	anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche
art. 85) concessionarie nel settore dei giochi	indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
pubblici	superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
	responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
	Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
	fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
	mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi
	anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
	dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone
	fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società,
	nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
	secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
	residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
	riferirsi anche al coniuge non separato.

PUNTUALIZZAZIONI

- **1. Concetto di "familiari conviventi**": per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
- **2. Concetto di "socio di maggioranza**": per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata". Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.